



Lelio Cacciapaglia,
esperto fiscale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Interessi passivi sotto torchio

Ci piaccia o meno, facciamo parte dell'UE, conseguentemente abbiamo l'obbligo di ottemperare a quelle che sono le disposizioni dell'Unione. Tra queste vi sono le direttive Comunitarie in materia fiscale. Si tratta per lo più di direttive in materia di Iva posto che quest'ultima è una imposta armonizzata, ma sempre più spesso la Commissione UE sconfinava in altri campi impositivi. Certamente una tassazione uniforme tra i paesi della UE è ancora ben lontana dall'essere realizzata e, probabilmente, potrebbe non completarsi mai.

Cosa bolle in pentola

Resta il fatto che i paesi membri sono proprio in questi giorni impegnati per recepire entro il 1° gennaio 2019, la direttiva ADAT 2016/1164 recante "Norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno", posto che è esigenza comune quella di evitare il decentramento delle basi imponibili dai paesi in cui la ricchezza si produce in paesi a bassa fiscalità al solo scopo di ridurre le imposte da versare. La carne al fuoco è parecchia, posto che sarà rivista la tassazione CFC, quella in materia di "ibridi" e, dulcis in fundo, per quanto riguarda argomenti più alla portata dei comuni mortali, una applicazione uniforme in ambito UE della norma, in verità da anni già in vigore in Italia (articolo 96 del TUIR), della (in)deducibilità degli interessi passivi.

Il ROL cambia faccia

L'articolo 4 della direttiva, che non vi riporto perché oggettivamente criptico, presumibilmente anche a seguito della traduzione italiana meramente letterale del testo, prevede alcune conferme: gli interessi attivi imponibili sono utili per consentire la deducibilità fino a concorrenza del loro importo degli interessi passivi. È sostanzialmente confermato che gli interessi passivi che rilevano sono solo quelli aventi causa finanziaria e questi sono deducibili nel limite del 30% dell'EBITDA.

E qui abbiamo la prima sostanziale novità: il nostrano ROL (concetto, peraltro coniato dal legislatore nazionale poiché sconosciuto in termini aziendalistici) si trasforma in EBITDA.

A questo punto vale la pena riportare il comma 1 dell'articolo 4 della direttiva "Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposta e, deprezzamento e ammortamento (EBITDA)". Il successivo comma 2 del predetto articolo 4 della direttiva prosegue disponendo: "EBITDA si calcola aggiungendo ai redditi soggetti all'imposta sulle società nello Stato membro del contribuente gli importi corretti per l'imposta



relativi agli oneri finanziari eccedenti nonché gli importi corretti per l'imposta relativi a deprezzamento e ammortamento. I redditi esenti da imposta sono esclusi dall'EBITDA di un contribuente". Praticamente indecifrabile.

Una possibile lettura combinata dei due commi è la seguente: si prende il reddito imponibile Ires (es. € 100.000), a questo risultato si sottraggono gli interessi attivi (es. € 5.000) che hanno concorso a formare il predetto reddito di € 100.000; poi aggiungono (incremento) i seguenti componenti che sono stati dedotti ai fini della determinazione del citato reddito di € 100.000: gli interessi passivi aventi causa finanziaria (es. € 30.000), gli ammortamenti (es. € 20.000), mentre non si mettono le mere svalutazione dei beni (chiamati dalla direttiva deprezzamenti) posto che Bruxelles non lo sa ma in Italia sono già di per se indeducibili e si aggiungono altresì le imposte dell'esercizio ma solo quelle che sono deducibili IRES (vale a dire l'eventuale IRAP forfetaria in presenza di interessi passivi e analitica se riferita al costo del personale), ad esempio € 500. Dunque:

$100.000 - 5.000 + 30.000 + 20.000 + 500 = € 145.500 * 30\% = 43.650$ limite di deducibilità degli interessi passivi aventi causa finanziaria che eccedono quelli attivi.

Conclusione

Il legislatore comunitario fa tenerezza nella sua ingenuità. Ha fatto i conti senza l'Oste: in questo caso di nazionalità italiana!

Il legislatore comunitario, quando pone come punto di partenza per il calcolo dell'EBITDA il risultato d'esercizio (costi meno i ricavi) è partito dal presupposto che i costi contabilizzati a conto economico siano deducibili ai fini Ires, come avviene nella generalità dei paesi. Si è poi premurato di precisare che se all'EBITDA hanno partecipato (elevandolo) componenti positive non tassate queste vanno eliminate (riducendolo).

Ingenui: non sanno che in Italia le variazioni in aumento del reddito nella generalità dei casi sono sconfinatamente maggiori delle variazioni in diminuzione, talché in Italia si genera esattamente l'effetto opposto. Si parte dal reddito che è di gran lunga superiore al risultato d'esercizio, posto che le autovetture si deducono per il 20%, i telefoni all'80%, le spese di rappresentanza poco niente, le svalutazioni rischi e oneri zero deducibilità.

Il diavolo fa le pentole ma a volte si scorda i coperchi.